

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO DI  
FORESTAZIONE URBANA, PERIURBANA ED EXTRAURBANA NELLE CITTÀ METROPOLITANE  
DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA  
MISURA 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1  
"TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO", ART.9, C. 9.**

## **FAQ**

### **Indice**

- 1 Termini presentazione proposte progettuali**
- 2 Termini esecuzione interventi**
- 3 Reclutamento personale**
- 4 Incarichi di progettazione**
- 5 Disponibilità giuridica delle aree**
- 6 Presentazione progetti**
- 7 Soggetti attuatori**
- 8 Identificazione delle aree**
- 9 Spese accessorie**
- 10 Avviso e Piano di forestazione**
- 11 Altri quesiti**

### **1 TERMINI PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI**

**1.1 D. E' prevista una proroga alla scadenza delle ore 14:00 del 30/05/2022 per la presentazione dei progetti relativi all'annualità 2022?**

1.1 R. Con apposito Avviso pubblicato, sulla pagina <https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-roadmap> del sito web del Ministero della Transizione Ecologica, verrà concessa una proroga di 15gg, per la presentazione di proposte di intervento.

### **2 TERMINI ESECUZIONE INTERVENTI**

**2.1 D. Per l'annualità 2022 l'Avviso specifica che la messa a dimora debba avvenire entro e non oltre il 10 dicembre 2022. Tenendo conto dei tempi necessari per la gara e il successivo affidamento, dell'elevato numero di piantumazioni da effettuare e il periodo limitato per il reperimento sul mercato di specie autoctone certificate sono previste proroghe per l'annualità 2022?**

2.1 R. Nessuna proroga può essere concessa per l'esecuzione dei lavori in quanto i progetti devono concorrere al rispetto del target europeo fissato al 31 dicembre 2022 e devono, quindi, essere completati e attestati entro il 10 dicembre 2022 (vedi art. 6, comma 1, lettera f) e art. 7, comma 2). Inoltre, a seguito alle analisi sviluppate in seno alla Cabina di Regia ed alle interlocuzioni condotte con soggetti istituzionali, è emerso che il materiale di propagazione risulterebbe disponibile in quantità sufficiente a coprire i fabbisogni legati all'Avviso, anche se, l'esigenza di usare solo specie autoctone coerenti con la vegetazione

potenziale, potrebbe, almeno in termini quantitativi, rendere necessario contabilizzare, per il raggiungimento del target 2022, anche l'uso di semi finalizzati al rimboschimento. Con riferimento:

1) all'art. 7, c.1 dell'Avviso che rimanda all'art. 6, c. 1, lett. f) dello stesso che prevede che per l'annualità 2022, «*al fine di contribuire al conseguimento del target MAC2-19 (scadenza T4 2022), per come descritto nell'Allegato alla Decisione CE di approvazione del PNRR*» i progetti dovranno «*essere realizzati secondo la tempistica delle attività indicata in uno specifico cronoprogramma che preveda la messa a dimora del materiale forestale di propagazione entro e non oltre il 10 dicembre 2022.*»;

2) all' art. 7, c.2 «*L'avvenuta messa a dimora del materiale forestale deve essere attestata da certificazione di collaudo e trasmessa entro i 10 giorni successivi al MiTE, all'indirizzo pec [PNRRPNM@pec.mite.gov.it](mailto:PNRRPNM@pec.mite.gov.it)*»;

Si chiarisce che la “messa a dimora del materiale forestale” si intende riferita ovviamente alla messa a dimora di postime nelle aree individuate per i rimboschimenti e, se necessario, alla semina in vivaio per ottenere un numero di piantine necessario al successivo trasferimento in un'area da imboschire, ovviamente, già prevista nel progetto relativo al target 2022. Anche in questo caso deve essere garantita la provenienza e la certificazione dei semi.

### **3 RECLUTAMENTO PERSONALE**

#### **3.1 D. Il personale a tempo determinato da assumere ex-novo è quello che andrà a comporre il Gruppo Interdisciplinare?**

3.1 R. L'art. 8, c. 2, dell'Avviso dispone che «*Le Città metropolitane, ai sensi del decreto-legge n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, e, in particolare, dell'art. 1, comma 1, possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale a tempo determinato specificamente destinato a realizzare i singoli progetti e se considerati essenziali per l'attuazione dell'investimento in oggetto.*»; l'art. 6, c.1, lett. g), dell'Avviso dispone che i progetti debbano «*essere progettati e realizzati da un gruppo interdisciplinare che preveda la presenza necessaria di botanici, forestali, agronomi, ecologi e naturalisti, nonché delle professionalità ritenute utili per le caratteristiche del progetto, garantendo la presenza di donne e giovani e il coordinamento di un professionista iscritto all'albo professionale dei dottori agronomi e forestali.*»; deve ritenersi che il personale “essenziale per l'attuazione dell'investimento” può essere attestato al personale da assumere per il Gruppo Interdisciplinare, in quanto, questo, è il soggetto specificatamente deputato alla “*progettazione ed alla realizzazione*” degli interventi che danno attuazione all'Investimento 3.1. Al fine di determinare i termini entro cui procedere all'assunzione si rinvia alla circolare MEF-RGS 18 gennaio 2022, n. 4 che riporta anche i limiti percentuali e del relativo costo totale (IVA inclusa in quanto ammissibile) entro cui tali spese possono essere dichiarate ammissibili per ogni singola progettualità.

#### **3.2 D. Nel caso si intenda procedere al reclutamento di personale a tempo determinato, essendo la città metropolitana il soggetto attuatore, le assunzioni dovranno essere in capo alle Città Metropolitane, o ai singoli comuni?**

3.2 R. L'art. 8, c. 2, dell'Avviso dispone che «*Le Città metropolitane, ai sensi del decreto-legge n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, e, in particolare, dell'art. 1, comma 1, possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale a tempo determinato specificamente destinato a realizzare i singoli progetti e se considerati essenziali per l'attuazione dell'investimento in oggetto.*»; a tal riguardo è necessario menzionare anche le disposizioni attuative della disposizione normativa richiamata che si rinvergono nella circolare MEF-RGS 18 gennaio 2022, n. 4 e che indica anche i parametri entro cui poter ammettere i costi del personale aggiuntivo e a tempo determinato. A tal riguardo va evidenziato che la responsabilità assunzionali ricadono in capo al

titolare del Progetto, così come la dimensione da applicare per la determinazione della progettualità è quella risultante dall'importo assegnato per CUP di progetto. Il progetto, per come anche stabilito nel DPCM monitoraggio del 15 settembre 2021, rappresenta, infatti, la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica. Tale progetto viene identificato univocamente da un CUP. Le Città Metropolitane, con apposita Convenzione stipulata con i singoli Comuni titolari dei singoli progetti in qualità dei soggetti attuatori esterni, potranno attestare e rendicontare, nei termini sopra menzionati, il personale assunto a tempo determinato ai Gruppi Interdisciplinari incaricati di progettare e realizzare i singoli progetti, ai sensi dell'art. 6, c.1, lett. g) dell'Avviso.

**3.3 D. Nel caso sia la Città metropolitana a procedere con l'assunzione a tempo determinato di personale posto a supporto dell'attuazione di progetti unitari che coinvolgono più comuni, è possibile presentare un'integrazione ai quadri economici come presentati dai singoli comuni nelle singole schede progettuali, al fine di indicare tali spese?**

3.3 R. L'art. 8, c. 2, della Avviso dispone che « *Le Città metropolitane, ai sensi del decreto-legge n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, e, in particolare, dell'art. 1, comma 1, possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale a tempo determinato specificamente destinato a realizzare i singoli progetti e se considerati essenziali per l'attuazione dell'investimento in oggetto. Come puntualizzato dalla circolare MEF-RGS 4/2022, tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni e sarà necessario, all'interno dei quadri economici dei progetti, rispettare i limiti, sia in termini di importo che di percentuale massima, in base alla fascia finanziaria del progetto, indicati dalla predetta circolare.*». Si assuma, pertanto, che i quadri economici relativi ai singoli progetti, anche qualora tali progetti siano gestiti da un Comune, in qualità di soggetto attuatore esterno, e non dalla Città Metropolitana, dovranno riportare l'indicazione della spesa relativa al personale a tempo determinato specificamente destinato a realizzare il singolo progetto, rendendo conto delle ore da esso impiegate nella prestazione lavorativa offerta in relazione a detto progetto, nell'ambito del Gruppo Interdisciplinare preposto alla progettazione ed alla realizzazione dello stesso.

**3.4 D. Il personale a tempo determinato occorrente per l'elaborazione del progetto esecutivo e per il piano di gestione può essere reclutato dopo l'avvenuto finanziamento e per quanto tempo?**

3.4 R. La circolare MEF-RGS 4/2022 stabilisce: « *I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione eventualmente attivati possono essere stipulati per un periodo complessivo non superiore a trentasei mesi, sono eventualmente prorogabili nei limiti della durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole Amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.*».

## **4 INCARICHI DI PROGETTAZIONE**

**4.1 D. Il requisito di ammissibilità dei progetti previsto dall'art. 6, lett. g), prevede la presenza necessaria all'interno di un gruppo di lavoro interdisciplinare di diverse professionalità. Alcune di tali professionalità sono tra loro "alternative/equivalenti" o sono tutte necessarie?**

4.1 R. L'art. 6, c. 1, lett. g), dell'Avviso dispone che i progetti debbano « *essere progettati e realizzati da un gruppo interdisciplinare che preveda la presenza necessaria di botanici, forestali, agronomi, ecologi e naturalisti, nonché delle professionalità ritenute utili per le caratteristiche del progetto, garantendo la presenza di donne e giovani e il coordinamento di un professionista iscritto all'albo professionale dei dottori*

*agronomi e forestali.*». Il Gruppo Interdisciplinare, pertanto, deve essere composto almeno dalle figure professionali ivi espressamente indicate, in modo che, ad esso, siano assicurate tutte le competenze minime necessarie richieste dall'Avviso.

**4.2 D. Accanto alla figura di coordinatore della proposta progettuale - agronomo-forestale iscritto ad albo professionale - art. 6 comma 1 - lett. g) - e oltre ai botanici, forestali, agronomi, ecologi e naturalisti, è possibile prevedere altre figure che andranno a comporre il gruppo interdisciplinare di progettazione quali, p.e. esperto ambientale, collaboratore amministrativo, collaboratore tecnico, ...**

4.2 R. Il Gruppo Interdisciplinare deve essere composto almeno dalle figure professionali espressamente indicate all'art. 6, c. 1, lett. g) dell'Avviso, in modo che, ad esso, siano assicurate tutte le competenze minime necessarie all'espletamento delle sue funzioni cioè quelle botaniche, forestali, agronomiche, ecologiche e naturalistiche. Il personale assunto deve essere specificamente destinato a realizzare i singoli progetti e deve essere attestata la necessità della loro assunzione ai fini dell'attuazione dell'investimento. Inoltre, per l'assegnazione di incarichi a personale esterno si precisa che la circolare MEF-RGS 4/2022 stabilisce che *«Nel caso di ricorso ad esperti esterni dovrà, comunque, essere effettuata la previa verifica dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e seguire le ulteriori prescrizioni previste dall'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*

**4.3 D. A quale fascia di età fa riferimento il termine "giovani"?**

4.3 R. Nel contesto nell'art. 6., c. 1, lett. g) dell'Avviso dovrà considerarsi il limite dei 35 anni compiuti per qualificare il partecipante al Gruppo Interdisciplinare (GI) come "giovane".

**4.4 D. al fine di coinvolgere le varie professionalità nella fase di descrizione del Gruppo Interdisciplinare, possono essere fatti protocolli di intesa preliminari?**

4.4 R. Possono essere realizzati protocolli d'intesa con istituti di ricerca privati e pubblici ai fini del reclutamento delle professionalità necessarie alla composizione del Gruppo Interdisciplinare.

**4.5 D. Il Gruppo Interdisciplinare formato da Città Metropolitana, può essere inteso come gruppo che assolve tali compiti tecnici anche per i progetti che vengono elaborati dai Comuni? Oppure ogni Comune deve formare un proprio gruppo di progettazione?**

4.5 R. L'Avviso prevede all'art.6, c. 1, lett. g), che i progetti ammissibili debbano *«essere progettati e realizzati da un gruppo interdisciplinare che preveda la presenza necessaria di botanici, forestali, agronomi, ecologi e naturalisti, nonché delle professionalità ritenute utili per le caratteristiche del progetto, garantendo la presenza di donne e giovani e il coordinamento di un professionista iscritto all'albo dei professionisti dei dottori agronomi e forestali.*». Pertanto, ogni progetto deve essere partorito da un Gruppo Interdisciplinare (GI), ma nulla osta a che, uno stesso GI, possa contribuire alla redazione di più progetti relativi a più comuni, o che uno stesso professionista possa far parte di più GI, ciascuno facente capo a comuni diversi. Il vincolo prevalente è quello del GI con il singolo progetto.

**4.6 D. Il costo per l'incarico dei dottori agronomi-forestali preposti alla redazione e alla sottoscrizione della scheda progetto sarà un costo ammissibile e rendicontabile ?**

4.6 R. La remunerazione di una prestazione lavorativa di consulenza tecnica, altamente specializzata o meno che sia, non può essere condizionata all'erogazione di un finanziamento pubblico, o all'approvazione di un progetto. Le Città Metropolitane devono organizzare un Gruppo Interdisciplinare (GI) incaricandolo della progettazione e organizzandolo in modo da assicurare un referente per ciascun progetto da candidare.

## **5 DISPONIBILITÀ GIURIDICA DELLE AREE**

### **5.1 D. Cosa si intende espressamente per “disponibilità giuridica” delle aree?**

5.1 R. Il concetto di disponibilità giuridica dei terreni oggetto di intervento di forestazione è assimilabile a quello di proprietà piena ed esclusiva in quanto diritti reali minori (o di godimento) non sembrano compatibili con l'implementazione degli interventi di forestazione. Nel caso di terreni non pubblici né demaniali, i contratti di affitto/comodato d'uso/concessione dovranno includere il benessere della proprietà privata agli interventi di imboscamento finanziati ed includere il consenso al cambio di destinazione d'uso a bosco delle particelle catastali interessate dall'intervento.

### **5.2 D. Il terreno oggetto di intervento può essere di proprietà di enti pubblici diversi dai Comuni?**

5.2 R. Il terreno oggetto di intervento può essere di proprietà di enti pubblici diversi dai Comuni, ma la attestazione della disponibilità giuridica delle aree su cui deve realizzarsi il progetto, di cui all'Allegato 3 dell'Avviso, deve essere perfezionata attraverso appositi atti di concessione, comodato d'uso, et similia, con detti enti pubblici. (vedi FAQ precedente)

### **5.3 D. La disponibilità giuridica delle aree in capo ai Comuni - art. 6 - comma 1 - lett. a) - può essere riconducibile solo ad un titolo di proprietà/possesso o può derivare anche da contratto di affitto a stipularsi di lunga durata di almeno 15 anni o di durata maggiore ? qual è la durata minima richiesta?**

5.3 R. Nel caso delle aree la cui disponibilità giuridica sia ricondotta a contratti di affitto/comodato d'uso/concessione detti contratti dovranno includere il benessere della proprietà privata agli interventi di imboscamento finanziati ed includere il consenso al cambio di destinazione d'uso a bosco delle particelle catastali interessate dall'intervento, fissando espressamente una durata minima della disponibilità di 60 anni, atta ad assicurare il pieno raggiungimento delle finalità poste con l'intervento. Resta inteso che le spese relative a contratti intesi all'acquisizione della disponibilità giuridica delle aree non sono ammissibili a finanziamento.

## **6 PRESENTAZIONE PROGETTI**

### **6.1 D. E' ammissibile l'eventuale adesione alle sole annualità 2023 e 2024, mantenendo invariato il numero complessivo di piante da mettere a dimora e le risorse economiche disponibili nel triennio di programmazione per l'investimento 3.1 del PNRR, oppure partecipare unicamente alle annualità 2023 e/o 2024?**

6.1 R. L'Avviso non prevede nessuna penalizzazione per le Città Metropolitane che non presentino progetti ammissibili per una o più annualità, ma la mancata presentazione di progetti potrebbe causare il mancato raggiungimento del target del 31 dicembre 2022. Le risorse non utilizzate potranno essere assegnate a progetti valutati ammissibili presentati da altre Città Metropolitane per la stessa annualità secondo le procedure di cui all'art. 3, c. 5, dell'Avviso. E' opportuno tenere presente che l'Avviso suggerisce la presentazione di progetti per un 30% in più rispetto alla specifica assegnazione, proprio per garantire il raggiungimento del target con eventuali variazioni nelle attribuzioni.

### **6.2 D. È ammissibile la presentazione solamente di alcuni progetti che, pur non raggiungendo la disponibilità complessiva prevista dall'Avviso per la singola Città Metropolitana, rispettino i criteri dimensionali previsti dal Piano?**

6.2 R. L'avviso non prevede nessuna penalizzazione per le Città Metropolitane che non presentino progetti ammissibili in grado di soddisfare l'indicatore in termini di superficie interessata globale, ma la mancata presentazione di progetti potrebbe causare il mancato raggiungimento del target del 31 dicembre 2022. Le risorse non utilizzate potranno essere assegnate a progetti valutati ammissibili presentati da altre Città Metropolitane per la stessa annualità secondo le procedure di cui all'art. 3, c. 5, dell'Avviso.

**6.3 D In riferimento all'art. 5, comma 7 "Dovranno altresì": è un requisito obbligatorio quello di dover presentare ulteriori progetti per almeno il 30% delle risorse assegnate per ogni annualità?.**

6.3 R. L'Avviso non prevede nessuna penalizzazione per le Città Metropolitane che non presentino ulteriori progetti per almeno il 30%, ma la mancata presentazione potrebbe causare il mancato raggiungimento del target del 31 dicembre 2022. Inoltre, la presentazione di «*ulteriori progetti per almeno il 30% delle risorse assegnate per ogni annualità*» è raccomandata al fine di poter sfruttare eventuali risorse rese disponibili per l'annualità a causa della mancata presentazione di progetti ammissibili da parte di altre Città Metropolitane, in modo da assicurare comunque il raggiungimento del target.

**7.1 D. Le Città Metropolitane possono delegare il loro ruolo di soggetto attuatore a un comune capofila di un'aggregazione di comuni, attraverso apposite convenzioni tra le parti? è possibile instaurare collaborazioni con Università e/o azienda Foreste attraverso convenzioni conto terzi?**

7.1 R. Il soggetto attuatore come previsto dall'art. 4, c. 1, dell'Avviso è Città Metropolitana che redige propri progetti e/o seleziona progetti elaborati dai Comuni metropolitani, assegnando ad essi una priorità ai fini del finanziamento. A tal riguardo, ed al fine di regolare i rapporti e gli obblighi anche inerenti il monitoraggio e la rendicontazione, la Città Metropolitana potrà fare ricorso a convenzioni con i Comuni, i quali sono qualificabili in termini di soggetto attuatore esterno. Le collaborazioni con Università e/o azienda Foreste ed altri soggetti terzi potranno essere organizzate attraverso idoneo strumento amministrativo (*convenzioni, protocolli, accordi, et similia*). Per entrambe le fattispecie resta comunque in capo alla Città metropolitana la responsabilità della presentazione dei progetti, della loro attuazione e della loro rendicontazione finale nei rapporti con il MiTE

**7.2 D. In riferimento all'art. 4 dell'avviso (Soggetti Attuatori), visto che le CM possono selezionare progetti elaborati dai Comuni, è possibile considerare i Comuni quali soggetti attuatori e quindi destinatari degli impegni previsti dal bando che fanno capo a tale ruolo?**

7.2 I Comuni, qualificati in termini di soggetto attuatore esterno, possono assumere gli impegni di cui all'Allegato 4 dell'Avviso integrando, a tal fine, le assunzioni della Città Metropolitana, con specifiche attestazioni per come stabilito dalla convenzione che regola i rapporti fra Città Metropolitana e Comune.

**7.3 D. Nel caso di progetti presentati da più Comuni quale documentazione attestante il comune intento dovrà essere siglata e presentata (ad es. protocollo di intesa, accordo, delibera di entrambi gli Enti, ecc)? Sarà necessario e sufficiente che il progetto venga siglato dal Comune individuato come capofila?**

7.3 R. La Città Metropolitana, in qualità di soggetto attuatore, regola i suoi rapporti, con il Comune, quale soggetto attuatore esterno, a mezzo di una convenzione. Gli Allegati 3 e 4 all'Avviso, necessari alla presentazione dei progetti, saranno firmati dal Sindaco della Città metropolitana ed integrati dalle attestazioni di competenza dei Comuni firmate dal Sindaco competente. L'Allegato 5 all'Avviso sarà firmato dai Sindaci interessati ed anche dal progettista.

**7.4 D. È corretto che le dichiarazioni di cui agli allegati 3 e 4 al bando siano a firma del rappresentante legale del Comune avente disponibilità giuridica delle aree nonché responsabile del progetto?**

7.4 R. L'Allegato 2 all'Avviso va inoltrato a firma del Sindaco della Città Metropolitana che trasmette la documentazione. Gli Allegati 2, 3 e 4 vanno inoltrati a firma del sindaco della città metropolitana, si precisa che in caso di attestazioni di competenza dei Comuni gli allegati saranno completati da attestazioni specifiche a firma degli stessi comuni. L'Allegato 5 è a firma dei Sindaci interessati e del progettista.

## **8 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE**

**8.1 D. Nella determinazione delle dimensioni minime dell'area di intervento le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive fasce di rispetto (es. fasce taglia fuoco, viabilità, elettrodotti, acquedotti, gasdotti, ecc.) costituiscono interruzione di continuità?**

8.1 R. Fasce di rispetto, e soluzioni di continuità in genere, vanno incluse nei poligoni che individuano le aree con superficie minima di cui all'art.5 comma 5 dell'Avviso. La densità minima prevista di 1000 piantine/ha andrà rispettata con riferimento alla superficie di ciascuna area, fermo restando che tali soluzioni di continuità non devono compromettere l'integrità funzionale ecosistemica del bosco.

**8.2 D. Le superfici minime di ciascuna proposta progettuale di ha 30 (DEGURBA 1 e DEGURBA 2) e di ha 50 (DEGURBA 3) non sono derogabili? ovvero ogni proposta progettuale di ciascun comune se non raggiunge quei valori dei 30/50 ha non viene ritenuta ammissibile?**

8.2 R. L'Avviso stabilisce all'art.5, comma 4 che «*La superficie minima di ogni progetto deve fare riferimento a un'area complessiva di almeno 30 ettari per i Comuni classificati come "DEGURBA 1" e "DEGURBA 2" e di almeno 50 ettari per i comuni classificati "DEGURBA 3"*» e tali limiti minimi non sono derogabili. Tuttavia, la Città Metropolitana può predisporre un progetto definito da un'unica scheda progettuale (Allegato 5) composto di interventi che interessano aree distinte, anche site in più comuni, che concorrono al raggiungimento del target dei 30/50 ettari, purché sia dimostrata, con apposita documentazione progettuale, che tali aree distinte, anche non contigue, siano strutturalmente e funzionalmente integrate in un progetto unitario. (vedi art. 5 comma 4)

**8.3 D. I limiti dimensionali delle superfici minime di cui al punto 3 vigono anche nel caso di proposte progettuali uniche proposte unitariamente dall'Ente Città Metropolitana, o invece valgono le dimensioni minime complessive relative alla singola annualità?**

8.3 R. I limiti dimensionali di cui all'art.5 dell'Avviso si riferiscono al "progetto". Per ciascuna annualità possono essere presentati più progetti ciascuno avente superficie minima computata come disposto in base alle previsioni di cui ai commi 4 e 5, sostanzialmente in «*un'area complessiva di almeno 30 ettari per i Comuni classificati come "DEGURBA 1" e "DEGURBA 2" e di almeno 50 ettari per i comuni classificati "DEGURBA 3"*». Si ricorda che, se necessario, per il 10% della superficie totale del progetto si possono individuare singole aree di superficie ridotta a 1 ettaro per i comuni Degurba 1 e 2 e ridotta a 3 ettari per i comuni Degurba 3.

## **9 SPESE ACCESSORIE**

**9.1 D. Tra le spese ammissibili rientrano quelle relative all'estirpazione di piante/arbusti/alberi alieni?**

9.1 R. Le spese necessarie all'estirpazione di piante aliene sono da considerarsi incluse fra quelle relative alle operazioni preliminari contemplate al paragrafo relativo alla "Tecniche d'impianto" del "Piano di Forestazione", ma occorre considerare che qualora tali spese risultino necessarie all'imboschimento esse

devono risultare proporzionate rispetto ai costi complessivi dell'intervento ai fini della verifica di congruenza del MEF.

**9.2 D. E' ammissibile la presentazione di progetti di forestazione prevedendo l'esproprio delle aree? In tal caso i costi di esproprio sono rendicontabili e finanziabili nell'ambito del bando?**

9.2 R. L'Avviso prevede (art.6,c.1, lett. a) che «Ai fini dell'ammissibilità i progetti devono (...) essere realizzati su terreni di cui i comuni della Città metropolitana hanno la disponibilità giuridica;»; tale disposizione è facilmente interpretabile nel senso che l'esproprio di aree non è finanziabile nell'ambito dell' Avviso in quanto la disponibilità giuridica delle aree costituisce prerequisite alla redazione del progetto.

**9.3 D. Nel caso di aree ex industriali e commerciali, aree degradate, dismesse o parzialmente in uso, sulle quali potrebbero essere presenti porzioni di vecchi manufatti, piazzali asfaltati, condotte, o altre opere da demolire per la realizzazione delle opere di forestazione, tali opere di preparazione del terreno si intendono comprese nelle spese di realizzazione dell'impianto?**

9.3 R. No, le spese ammissibili a finanziamento sono quelle specificate all'art. 8, c.1, dell'Avviso ossia «le spese di progettazione e le spese di realizzazione dell'impianto, ivi comprese le spese per l'acquisto delle piante da impiegare nel rimboschimento secondo le disposizioni di cui al "Piano di Forestazione" (1000 piante/ettaro), nonché le spese per le cure colturali, la sostituzione delle fallanze e le verifiche periodiche dello stato dell'impianto.»; fra di esse non compaiono quelle di demolizione di manufatti o opere.

**9.4 D. L'art. 5 comma 3 lett b, considera tra le superfici da destinare prioritariamente alla forestazione le ex aree industriali e commerciali già oggetto di bonifica. Diversamente dal precedente "Decreto clima", il bando non prevede esplicitamente interventi accessori compresa la desigillatura delle superfici impermeabilizzate. Poiché questo aspetto rappresenta una criticità per il recupero di superfici impermeabilizzate abbandonate, la spesa per tale attività può essere ammessa?**

9.4 R. No, interventi accessori attinenti alla bonifica quali la desigillatura delle superfici impermeabilizzate, non sono ammessi a finanziamento. Gli interventi finanziati dell'Avviso sono centrati su forestazione e imboschimento come specificati all'art. 8, c.1, dell'Avviso «Sono ammesse le spese di progettazione e le spese di realizzazione dell'impianto, ivi comprese le spese per l'acquisto delle piante da impiegare nel rimboschimento secondo le disposizioni di cui al "Piano di Forestazione" (1000 piante/ettaro), nonché le spese per le cure colturali, la sostituzione delle fallanze e le verifiche periodiche dello stato dell'impianto.».

tale comma deve considerarsi esaustivo di tutte le fattispecie di spese ammissibili a finanziamento.

**9.5 D. In alternativa o in affiancamento, è finanziabile un intervento di realizzazione di viabilità forestale a servizio dell'impianto in progetto?**

9.5 R No, gli interventi finanziati dell'Avviso sono quelli specificati all'art. 8, c.1, dell'Avviso «Sono ammesse le spese di progettazione e le spese di realizzazione dell'impianto, ivi comprese le spese per l'acquisto delle piante da impiegare nel rimboschimento secondo le disposizioni di cui al "Piano di Forestazione" (1000 piante/ettaro), nonché le spese per le cure colturali, la sostituzione delle fallanze e le verifiche periodiche dello stato dell'impianto.».

tale comma deve considerarsi esaustivo di tutte le fattispecie di spese ammissibili a finanziamento.

**9.6 D. È possibile effettuare interventi su viali alberati assimilandoli a foreste lineari?**

9.6 R. No, La realizzazione di viali alberati non è ammessa alle spese né nella progettazione, in quanto tali interventi si qualificano come opere di verde pubblico, in contrasto con l'Avviso che ammette a

finanziamento progetti finalizzati alla formazione di boschi presentati in coerenza con il "Piano di forestazione urbana ed extraurbana".

**9.7 D. Sono ammissibili i costi per le opere complementari, quali ad esempio la realizzazione di pozzi o le indagini per la ricerca idrica di approvvigionamento?**

9.7 R No, come specificato all'art. 8, c.1, dell'Avviso «Sono ammesse le spese di progettazione e le spese di realizzazione dell'impianto, ivi comprese le spese per l'acquisto delle piante da impiegare nel rimboschimento secondo le disposizioni di cui al "Piano di Forestazione" (1000 piante/ettaro), nonché le spese per le cure colturali, la sostituzione delle fallanze e le verifiche periodiche dello stato dell'impianto.». Tale comma deve considerarsi esaustivo di tutte le fattispecie di spese ammissibili a finanziamento. L'irrigazione, ordinaria e straordinaria, potrà essere effettuata con l'utilizzo di autobotti, vasche di raccolta o altri sistemi di irrigazione che economicamente non compromettano le altre cure colturali, come avviene di norma nel caso di rimboschimenti.

**9.8 D. In riferimento al punto 4.8 della scheda progetto (allegato 5) si afferma che non sono ammissibili spese per attività volte alla realizzazione di aree strutture per fini ricreativi e similari, si chiede di specificare meglio le tipologie di attività e se possono essere riconducibili alla non finanziabilità di "opere accessorie" come intese nei bandi di cui al D.M. 9 ottobre 2020.?**

9.8 R L'art. 8, comma 1, dell'Avviso recita : «Sono ammesse le spese di progettazione e le spese di realizzazione dell'impianto, ivi comprese le spese per l'acquisto delle piante da impiegare nel rimboschimento secondo le disposizioni di cui al "Piano di Forestazione" (1000 piante/ettaro), nonché le spese per le cure colturali, la sostituzione delle fallanze e le verifiche periodiche dello stato dell'impianto.». Tale comma deve considerarsi esaustivo di tutte le fattispecie di spese ammissibili a finanziamento. Le opere accessorie non sono finanziabili dal presente avviso.

## **10 AVVISO E PIANO DI FORESTAZIONE**

**10.1 D. In riferimento all'art. 6, c. 1, lett. e) si chiede conferma della previsione di un piano di coltivazione di 5 anni quale requisito di ammissibilità del progetto, anche se nel Piano di forestazione urbana ed extraurbana (allegato 1) si fa riferimento ad un periodo pari a 7 anni.**

10.1 R In caso di indicazioni in contrasto tra l'Avviso e l'Allegato, si dovranno rispettare i criteri e i requisiti dettati dall'Avviso. Nel caso in questione il piano di coltivazione dovrà avere durata di 5 anni.

**10.2 D. Secondo quanto dettato dall'Avviso Pubblico, Art. 5 comma 7, le Città metropolitane dovranno presentare i progetti sulla base delle risorse assegnate, stabilendo un ordine di priorità, inoltre si richiede che siano presentati ulteriori progetti per almeno il 30% delle risorse assegnate. Questo contrasta quanto indicato nel paragrafo 3.3 del Piano di Forestazione Urbana dove riporta "che per la realizzazione della prima fase ogni città metropolitana dovrà presentare un numero di 5 proposte progettuali che prevedono in totale la forestazione attraverso il rimboschimento di almeno 150 ettari"**

10.2 R In caso di indicazioni in contrasto tra l'Avviso e l'allegato "Piano di forestazione urbana ed extraurbana", si dovranno rispettare i criteri e i requisiti dell'Avviso. Nel caso in questione i progetti dovranno essere predisposti secondo gli importi e le superfici di cui all'art. 3 e all'art. 5 dell'Avviso.

**10.3 D. E' Ammissibile nel computo del raggiungimento dei target includere la messa a dimora di piante a valere sui bandi clima?**

10.3 R. La progettazione presentata a valere sull'Avviso pubblico deve essere coerente, in termini di programmazione finanziaria e target, con quanto indicato nell'Avviso e negli allegati allo stesso.

Non è dunque possibile computare i target raggiunti con i bandi clima nel corso della definizione della proposta progettuale a valere sull'Avviso.

Per l'annualità 2022 è possibile, in fase di rendicontazione, indicare che in tutto o in parte i target relativi al numero di piante ed ettari previsti nella proposta progettuale per l'annualità 2022 sono stati conseguiti con la messa a dimora di piante a valere sui bandi clima. Questa possibilità potrà essere utilizzata dalle città metropolitane solo a seguito della verifica e certificazione del raggiungimento dei target e del rispetto delle disposizioni previste nel PNRR per i progetti a valere sui bandi clima, attività da effettuare tramite una check-list che sarà fornita dal MiTE.

Contestualmente, le città metropolitane potranno indicare l'intenzione eventuale di rimodulazione delle risorse finanziarie e dei relativi target 2022 nelle annualità successive, nel rispetto della complessiva proposta progettuale ammessa a finanziamento e dei termini fissati per la realizzazione della stessa.

## **11 ALTRI QUESITI DISCUSSI**

**11.1 D. I criteri di assegnazione dell'ordine di priorità - art. 4 - comma 1 - delle "n" proposte progettuali sono liberamente stabiliti dall'Ente Città Metropolitana - soggetto attuatore?**

11.1 R. Sì, i criteri di assegnazione dell'ordine di priorità ai diversi progetti possono essere stabiliti liberamente dalla Città Metropolitana.

**11.2 D. Qual è il livello minimo progettuale richiesto secondo quanto previsto dalla normativa?**

11.2 R. Ai fini della valutazione dell'ammissibilità di cui all'art. 10 dell'Avviso, le proposte di intervento devono essere redatte secondo lo schema di cui all'Allegato 5.

**11.3 D. E' ammesso l'utilizzo di ribassi d'asta derivanti dall'affidamento dei lavori di imboscamento?**

11.3 R. Saranno le Città metropolitane a valutare se il ribasso d'asta derivante dall'affidamento dei lavori sia ammissibile in quanto coerente con la normativa in materia di appalti. Tuttavia i fondi non spesi, costituendo un'economia progettuale, saranno restituiti. Si auspica pertanto che le Città Metropolitane preferiscano il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa guadagnando, ad esempio, la garanzia di percentuali di attecchimento superiori ad una data quanto più lontana dal momento di impianto, assumendo assicurazioni in merito alla sostituzione delle fallanze, all'irrigazione ordinaria e straordinaria, alla protezione del postime, allo sfalcio e al taglio della flora spontanea che potrebbe rallentare la crescita degli alberi e degli arbusti, all'eradicazione delle piante alloctone ed ai trattamenti necessari per garantire l'attecchimento e lo sviluppo delle piante messe a dimora.

**11.4a D. Il CUP deve essere indicato all'atto di presentazione della candidatura, oppure può essere preso successivamente all'ammissione del progetto a finanziamento? Si precisa che nell'Allegato 5 - Scheda progettuale non risulta inserito alcun campo per l'indicazione del CUP.**

11.4a R. Sebbene all'Allegato 5 "Scheda progettuale" non risulti alcun campo specifico per l'indicazione del CUP, è necessario che, in ottemperanza agli obblighi di legge previsti, lo stesso venga individuato prima della presentazione del progetto e riportato su tutti gli atti amministrativi e contabili, al fine di garantire, unitamente, se del caso, al CIG, qualora richiesto per legge in caso di appalti, la tracciabilità dei flussi finanziari e la riconciliazione della spesa

**11.4b D PROPOSTA DiPE: Per la realizzazione degli interventi riferiti a un progetto complessivo da 30 ettari, è necessario prendere un singolo CUP per ciascun intervento, oppure ci sarà un CUP unico?**

11.4b R. Il CUP dovrà essere relativo al singolo “progetto” in osservanza della normativa nazionale di riferimento. Secondo quanto disposto dalle delibere del CIPESS (ex CIPE) in materia di Codice Unico di Progetto, tra le quali si cita in particolare la delibera n. 143/2002 e ss.mm.ii. e la più recente n. 63/2020, il CUP identifica il “Progetto d’investimento pubblico” in osservanza di alcuni requisiti essenziali, tra cui il complesso di azioni che si intende realizzare deve essere associato ad uno specifico quadro economico di spesa.

La Città Metropolitana, attraverso la sua azione di selezione, disegna un “progetto complessivo” e coerente definito da un'unica scheda progettuale (Allegato 5) che può essere composto da più interventi che interessano aree distinte anche site in più comuni: se tali interventi costituiscono progettualità con specifici quadri economici distinti dovrà essere richiesto un CUP per ciascuno di essi. Pertanto, ogni istanza presentata dalla Città metropolitana potrà ricomprendere più CUP riferiti ai singoli progetti, propri e/o selezionati tra quelli ricevuti dai comuni dell’area.

Al fine di garantire la riconciliazione dei CUP all’istanza progettuale proposta dalla Città metropolitana, il MiTE ha richiesto al DiPE la predisposizione di apposito TEMPLATE (<http://opencup.gov.it/template-cup>), strumento che abilita una procedura guidata, riferita alla specifica iniziativa di spesa, per la generazione dei CUP da parte delle stazioni appaltanti, garantendo una migliore acquisizione dei dati del corredo informativo dei progetti, coerenti con i relativi programmi/misure/settore di spesa. Per avvalersi della procedura semplificata, l’utente dovrà accedere all’area riservata del Sistema CUP ed inserire il **codice Template n. 2205004** in fase di utilizzo della funzione di generazione del CUP.

**11.5 D Ogni singolo progetto della superficie minima di 30 ettari potrà essere composto da singoli interventi su aree non inferiori ai 3 ettari, anche non contigui ma che siano strutturalmente e funzionalmente integrate nel progetto. Nel caso in cui uno dei singoli interventi che compongono l’intero progetto di 30 ettari non vada a buon fine, cosa succede rispetto a quanto previsto per la revoca del finanziamento (art. 19)?**

11.5 R. Qualora non siano rispettati gli impegni di cui all’art. 11 dell’Avviso, e nei casi di cui all’art. 19 dello stesso, le risorse assegnate saranno revocate in misura totale o parziale, in misura proporzionale. Se in termini di “buon fine” ci si riferisce al mancato attecchimento delle piante, si evidenzia che risultano spese ammissibili la sostituzione delle fallanze e le verifiche periodiche dello stato dell’impianto.

**11.6a D. Le condizioni indicate nella tabella a pag.12 dell’Avviso riferite alle risorse assegnate ed al numero di piante, sembra debbano essere soddisfatte entrambe per ammettere i progetti al finanziamento. La superficie (ha) è anch’essa da considerarsi come una condizionalità da rispettare obbligatoriamente oppure è un parametro indicativo riferito all’obiettivo di messa a dimora di 1000 piante/ettaro in media per progetto (corrisponde a un’area di 10 mq per pianta pari ad un quadrato di lato 3,16m)?**

11.6a R. Sì, le condizioni sono tutte da rispettare, nel senso che, all’interno di ogni area deve risultare una diretta correlazione fra costi, n. piante e n. ettari. Il pattern d’impianto di tipo naturale permette di variare la densità dell’impianto all’interno della singola area di intervento in funzione dei caratteri ambientali locali quali, ad esempio, la presenza di affioramenti rocciosi che non permettono la messa a dimora regolare delle 1000 piante per ciascun ettaro.

**11.6b D. E’ ammissibile un impianto con maggiore densità con l’obiettivo di ridurre gli interventi di manutenzione, da adottarsi ad esempio nelle zone montane particolarmente acclivi dove la gestione delle successive cure risulta problematica?**

11.6b R. La densità di impianto prevista è di 1000 piante/h, come già evidenziato si potrà localmente aumentare per compensare, all'interno della stessa area di intervento, ambiti non idonei alla messa a dimora, ma nel complesso la densità richiesta è di mille piante per ettaro. Come strategia colturale resta inteso che si possa aumentare il numero di piante (postime) messe a dimora per evitare significative sostituzioni di fallanze.

**11.7 D. Sono possibili ed in che misura, variazioni di utilizzo delle specie, mantenendo la scelta nell'ambito di quelle ammissibili per le rispettive zone geografiche di cui al Piano di Forestazione 2021?**

11.7 R. Nel rispetto dell'Avviso, nella "Scheda di progetto" di cui all'Allegato 5 dello stesso, vanno indicate almeno quattro specie arboree e quattro specie arbustive coerenti con la vegetazione naturale potenziale prevalente dell'area di intervento, ma sono possibili ed auspicabili ulteriori variazioni nell'assortimento delle specie che aumentino il numero delle specie, scelte fra quelle indicate come idonee dal "Piano di Forestazione" e disponibili in vivaio, per come verificato prima della presentazione del progetto. Sono anche possibili ulteriori variazioni rispetto alle specie già indicate per ciascuna CM purché coerenti con la vegetazione naturale potenziale e con particolari esigenze ecologiche locali (vedi rimozione del particolato e mitigazione isola di calore).

**11.8 D. Considerando che le cifre messe a disposizione appaiono scarse per la realizzazione, attecchimento e manutenzione degli interventi che si presuppone debbano prevedere necessariamente anche l'impianto di irrigazione, si richiede se è possibile pensare che il finanziamento possa essere un contributo a progetti qualitativamente più complessi e quindi con alberi già formati e sestati d'impianto 5x5mt riducendo così le piante per ettaro garantendone comunque il pieno attecchimento.**

11.8 R. L' "Avviso" non contempla l'impiego di piante già sviluppate o a pronto effetto, riferibili in genere ad interventi di verde pubblico urbano o verde attrezzato, non ammissibili a finanziamento. L'avviso prevede interventi di imboscamento con la messa a dimora di postime (1-2-3 anni). L'irrigazione, ordinaria e straordinaria, potrà essere effettuata con l'utilizzo di autobotti, vasche di raccolta o altri sistemi di irrigazione che economicamente non compromettano le altre cure colturali. Si specifica inoltre che la previsione di 1.000 piante, da intendersi come valore medio minimo per ettaro, rappresenta limite inderogabile.

**11.9 D. Nel paragrafo 3.1 del Piano di Forestazione Urbana Aree Candidabili alla progettazione si riporta *"nelle aree extra urbane possono candidarsi a ospitare rimboschimenti le aree boscate incendiate"* si chiedono maggiori delucidazioni in merito in particolare se sia possibile presentare progetti nelle more del rilascio delle autorizzazioni previste ai sensi dell'art. 10 della Legge 21/11/2000 n 353.**

11.9 R L'art. 5, c. 3, lett. f), secondo periodo dell'Avviso stabilisce che *«Per le aree boscate percorse da incendio devono essere presentate, in fase di sottomissione della proposta, le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353»*. Pertanto le autorizzazioni devono intendersi già rilasciate all'atto della presentazione della proposta.

**11.10 D. La proposta progettuale da collezionare, entro il termine dei 60 gg della pubblicazione dell'Avviso Pubblico, è relativa alla sola annualità 2022 oppure deve essere unica per tutto il ciclo finanziario del triennio 2022-2023-2024?**

11.10 R. Le proposte progettuali da presentare entro il 14 giugno c.a. sono relative alla sola annualità 2022. Per i progetti relativi alle annualità 2023 e 2024 i termini per la presentazione delle domande saranno

pubblicati sulla pagina <https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-roadmap> del sito web del Ministero *della transizione ecologica*. Si ricorda che come previsto dall'Avviso ogni Città metropolitana dovrà presentare per ogni annualità progetti sulla base delle risorse e del numero di piante definito nella tabella di cui all'art. 3, comma 4, e dovrà altresì presentare ulteriori progetti per almeno il 30% delle risorse assegnate per ogni annualità.

**11.11 D. Ove mai la Città Metropolitana propenda per una proposta progettuale propria e, quindi, unica, questa dovrà essere relativa ad una sola annualità - 2022 - o a tutto il triennio - 2022-2023-2024?**

11.11 R. L'Avviso prevede che le proposte progettuali siano articolate per progetti distinti e articolati su tre annualità. Pertanto la Città Metropolitana dovrà presentare una o più proposte relative alla sola annualità 2022 e ulteriori progetti per almeno il 30% delle risorse assegnate (al fine di poter sfruttare eventuali risorse rese disponibili per l'annualità per la mancata presentazione di progetti ammissibili da parte di altre Città Metropolitane)

**11.12 D. Viene riconosciuto nelle spese ammissibili - art. 8 - ai fini della redazione della progettazione l'assunzione ex-novo di personale qualificato con rapporto di lavoro a tempo determinato secondo le previsioni della legge 113/2021 e circolare MEF-RGS 4/2022; in tal caso, i limiti di corresponsione degli emolumenti indicati sono da intendere come valori massimi, ovvero in caso di proposte progettuali meno complesse possono essere ridotti?**

11.12 R. L'Avviso recita all'art.8, c. 2: «*Le Città metropolitane, ai sensi del decreto-legge n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, e, in particolare, dell'art. 1, comma 1, possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale a tempo determinato specificamente destinato a realizzare i singoli progetti e se considerati essenziali per l'attuazione dell'investimento in oggetto. Come puntualizzato dalla circolare MEF-RGS 4/2022, tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni e sarà necessario, all'interno dei quadri economici dei progetti, rispettare i limiti, sia in termini di importo che di percentuale massima, in base alla fascia finanziaria del progetto, indicati dalla predetta circolare*». La citata circolare MEF-RGS 4/2022, indica specificamente il "Massimale costo personale da imputare al progetto".

**11.13 D. La scelta ed il reclutamento del personale a tempo determinato deve avvenire attingendo alle graduatorie rinvenibili sul sito di "InPA" oppure è possibile attingere ad elenchi di figure disponibili presso la propria amministrazione?**

11.13 R. La circolare MEF-RGS 4/2022 stabilisce che «*Al fine di garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di selezione, si potrà fare ricorso agli strumenti e agli albi di esperti già disponibili, a partire dalla piattaforma "InPA" del Dipartimento della Funzione Pubblica*»; il quesito non chiarisce se gli "elenchi di figure disponibili presso la propria amministrazione" siano qualificabili come "albi di esperti", ma detta circolare prevede che, prima di procedere al reclutamento del personale a tempo determinato, dovrà essere accertata presso l'amministrazione l'«*impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e seguire le ulteriori prescrizioni previste dall'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*».

**11.14 D. La fascia finanziaria del progetto di forestazione/riforestazione per quanto riguarda la Città Metropolitana di Bari rientra nella categoria "C – percentuale del 4%" - da 15.000.000,01 € a 50.000.000,00 €, in quanto le risorse assegnate ammontano nel triennio ad € (5.500.095/2022 + 5.500.095/2023 + 10.331.260/2024) = 21.331.450; quindi spesa massima costo massimo del personale da imputare nel progetto corrisponde ad € 853.258 ?**

11.14 R. Con riferimento alla circolare MEF-RGS 4/2022 i massimali, sia in termini percentuali che assoluti, sono da intendersi riferiti al quadro economico del singolo "progetto" e non all'insieme dei progetti presentati dal Città Metropolitana nell'ambito dell'Avviso. La dimensione da applicare per la determinazione della progettualità è quella, infatti, risultante dall'importo assegnato per CUP di progetto. Il progetto, per come anche stabilito nel DPCM monitoraggio del 15 settembre 2021, rappresenta, infatti, la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica. Tale progetto viene identificato univocamente da un CUP.

**11.15 D. È possibile ipotizzare una spesa per personale qualificato a tempo determinato multiplo uno per areale omogeneo o al massimo uno per proposta progettuale comunale? Ovviamente, sempre nel rispetto dei plafond e dei limiti di cui alla legge 113/2021 e circolare MEF-RGS 4/2022.**

11.15 R. L'Avviso stabilendo il "Massimale costo personale da imputare al progetto", implicitamente lega l'assunzione di personale a tempo determinato alle specifiche esigenze del progetto e non ad "areali omogenei". Prima ancora la circolare MEF-RGS 4/2022 ha stabilito che siano «*ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti.*»; pertanto, appare imprescindibile, che, nel bando di reclutamento sia posto con chiarezza il nesso fra la realizzazione del progetto, l'attività da espletare e l'esperto esterno reclutato allo scopo di darle implementazione, anche per garantire l'ammissibilità della spesa, ma pure per assicurare l'efficienza della prestazione lavorativa, nonché la rispondenza fra competenze richieste e esperto selezionato.

**11.16 D. Nel caso il progetto unitario comprenda interventi in più aree distinte afferenti a più Comuni, è possibile procedere alla compilazione di una scheda progettuale (allegato 5) per ogni Comune ?**

11.16 R. No. La scheda progettuale si riferisce al singolo progetto non al singolo Comune. La Città Metropolitana, attraverso la sua azione di selezione, propone uno o più progetti – ad ognuno dei quali possono concorrere più aree di diversi Comuni - ciascuno descritto da una scheda progettuale (Allegato 5).

**11.17 D. Cosa si intende per "aree oggetto di bonifica"? La bonifica dev'essere conclusa o può essere ancora in corso?**

11.17 R. L'Avviso all'art. 5, c.3, lett. c), indica fra aree idonee ad ospitare interventi di rimboschimento da esso finanziati «aree degradate ad es. discariche e cave, dismesse o parzialmente in uso, in ogni caso già oggetto di bonifica», è ovvio che un'area in corso di bonifica non possa essere considerata idonea al rimboschimento e, pertanto, la bonifica della stessa deve essersi conclusa

**11.18 D. In riferimento all'art. 6 "Requisiti di ammissibilità", alla lett a), la disponibilità giuridica del terreno da parte dei Comuni della Città metropolitana deve essere posseduta e attestata sin dalla presentazione della candidatura (e dunque entro la scadenza del bando), o può essere acquisita e attestata anche successivamente all'ammissione del progetto a finanziamento?**

11.18 R. La disponibilità giuridica dei terreni oggetto di intervento di forestazione è da intendersi già acquisita alla data di presentazione della proposta progettuale.

**11.19 D. L'apposizione del vincolo per esproprio, anche in assenza di suo perfezionamento, può rappresentare idoneo titolo giuridico a dimostrare la disponibilità giuridica delle aree da parte del Comune?.**

11.19 R. La semplice apposizione del vincolo non è condizione sufficiente, al momento della presentazione della domanda, le aree devono già essere nella disponibilità dell'ente.

**11.20 D. Nel caso specifico della Città Metropolitana di Messina per il 2022 è prevista la copertura di un area complessiva di 98 ettari. a) tenuto conto del limite minimo stabilito dal MiTE di 30 ettari per i Comuni classificati DEGURBA 1 e 2 e di 50 ettari per i Comuni classificati DEGURBA 3, ne consegue che sono presentabili solo due progetti. Nel caso si volessero presentare 3 progetti per accogliere le eventuali richieste che perverranno, come gestire l'eccedenza? In altri termini il terzo progetto andrebbe a sfiorare, sommato agli altri due, il tetto stabilito di 98 ettari.**

11.20 R. L'art. 4, c. 5, dell'Avviso stabilisce: "I progetti presentati da una Città metropolitana valutati ammissibili in una annualità ma non rientranti tra quelli finanziabili per incapienza delle risorse assegnate alla stessa Città metropolitana per quell'annualità, potranno essere finanziati, secondo l'ordine di priorità indicato dalla stessa Città metropolitana:

- a) con quota parte delle risorse assegnate per la stessa annualità ad altre Città metropolitane i cui progetti valutati ammissibili al finanziamento non assorbono il totale delle risorse loro assegnate;
- b) a valere sulle risorse assegnate alla stessa Città metropolitana per l'annualità successiva, in via prioritaria rispetto ai progetti presentati per quella annualità;"

Inoltre l'art. 5 comma 7 dello stesso avviso prevede: "Ogni Città metropolitana dovrà presentare progetti sulla base delle risorse e del numero di piante definito nella tabella di cui all'art. 3, comma 4, stabilendo un ordine di priorità. Dovranno altresì essere presentati ulteriori progetti per almeno il 30% delle risorse assegnate per ogni annualità, assegnando anche per essi un ordine di priorità."

Pertanto, per il combinato disposto degli articoli citati il terzo progetto troverà attuazione tramite una delle alternative di cui all'art. 4, c. 5, dell'Avviso anche se dovesse verificarsi il superamento degli indicatori riferiti alla singola annualità. In particolare se le aree messe a disposizione della CM di Messina vengono da Comuni con DEGURBA 1 o 2 si potranno presentare 1, 2, 3 progetti. Un solo progetto (sempre nel rispetto degli obiettivi ecologici, floristici e territoriali) di 90 ettari, due progetti per 90 ettari o tre progetti sempre per 90 ettari.

**11.21 D. E' ammesso l'invio di documentazione con firma digitale, senza pertanto allegare copia del documento di identità?**

11.21 R. La firma digitale è di per sé idonea a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 art. 38 del DPR 445/2000 anche in assenza di allegata copia del documento d'identità

**11.22 D. Nel rispetto del quadro economico e in attuazione delle previsioni del codice degli appalti - art.**

**11.22 R. alle diverse figure del gruppo interdisciplinare di progettazione possono essere previsti gli incentivi di legge di cui al ridetto art. 113 secondo il regolamento interno dell'amministrazione?**

22 R. Nel rispetto delle previsioni del codice degli appalti (art. 113) possono essere previsti gli incentivi al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche relativi alle funzioni tecniche connesse.

**11.23 D. Quale prezzario è possibile utilizzare considerando che il prezzario di settore della Regione siciliana risale a luglio 2015?**

11.23 R. La disciplina dei contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione deve fare riferimento al D.lgs. 18 aprile 2016, n°50 e ss.mm.ii e/o all'eventuale e pertinente normativa speciale per le Regioni a statuto speciale. I prezzari considerati devono comunque essere ufficiali, pubblicati, attinenti alla realtà territoriale interessata dall'intervento e validati dalle amministrazioni pubbliche competenti.